Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 3 giugno 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, col seguente titolo:

« Modificazioni alle disposizioni del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia » e con le seguenti modificazioni e aggiunte:

Gli articoli da 1 a 29 sono soppressi.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

All'art. 30 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, è aggiunto il seguente comma:

« Trascorso il termine stabilito per il tramutamento delle azioni al portatore in azioni nominative, gli azionisti, fino a quando non abbiano effettuato il tramutamento stesso, non possono intervenire alle assemblee, riscuotere i dividendi sociali, nè in generale esercitare i diritti ad essi spettanti. Il divieto di esercitare questi diritti non impedisce il corso dei termini di prescrizione o di decadenza ai quali i diritti stessi fossero soggetti ».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

L'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Al comma 4°, le parole: « stabilite dal regolamento » sono sostituite dalle parole: « stabilite dall'Ispettorato ».

Il comma 5° è sostituito dal seguente:

« Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo in ogni atto, lettera o annunzio, anche pubblicitario, che ad esse si riferisca, devono indicare il capitale versato ovvero il fondo di dotazione e le riserve, secondo l'ultimo bilancio approvato ».

Gli articoli da 32 a 34 sono soppressi.

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

All'art. 35 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è aggiunta la lettera seguente:

« d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria, se non è accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso ».

L'art. 36 è soppresso.

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

Il 1° comma dell'art. 37 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è sostituito dal seguente:

« I verbali delle sedute nelle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate nell'art. 5 dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dall'assemblea dei partecipanti e dai soci, non oltre il giorno successivo a quello delle deliberazioni, ed essere trasmessi in copia entro il termine di giorni dieci all'Ispettorato ».

Gli articoli 38 e 39 sono soppressi.

L'art. 40 è sostituito dal seguente:

Il comma 3° dell'art. 40 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria e l'approvazione dei relativi statuti, nonchè l'approvazione delle modificazioni statutarie, regolarmente deliberate, hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri, in seguito a proposta del Capo dell'Ispettorato ».

Gli articoli 41, 42 e 43 sono soppressi.

L'art. 44 è sostituito dal seguente:

All'art. 44 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è aggiunto il seguente comma:

« L'approvazione di cui al precedente comma non è richiesta per l'emissione di cartelle fondiarie da parte degli istituti debitamente autorizzati ad esercitare il credito fondiario ».

Gli articoli 45 e 46 sono soppressi.

L'art. 47 è sostituito dal seguente:

Nei comma 1° e 2° dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: « sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane » sono sostituite le seguenti: « sentito il Comitato tecnico corporativo del credito ».

L'art. 48 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 48 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il 3° comma è sostituito dai seguenti:

« Gli Istituti di credito di diritto pubblico possono procedere alla incorporazione di altre aziende di credito, con il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

« La incorporazione deve essere deliberata dagli organi competenti, in conformità delle relative norme statutarie e regolamentari, osservando, nel caso che l'azienda da incorporare sia costituita sotto forma di società commerciale, le disposizioni del Codice di commercio, fermo il divieto di cui al comma secondo, di procedere alla trascrizione della deliberazione di incorporazione, ove manchi il nulla osta dell'Ispettorato. La incorporazione deve essere, poi, comunicata ai Consigli provinciali delle corporazioni, ove i due enti hanno la sede legale ».

L'art. 49, è sostituito dal seguente:

Nell'art. 49, comma 7°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: « Consigli provinciali dell'economia corporativa » sono sostituite le seguenti: « Consigli provinciali delle corporazioni ».

Gli articoli da 50 a 53 sono soppressi.

L'art. 54 è sostituito dal seguente:

L'art. 54 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Al 3° comma sono aggiunte le parole: « salvo rivalsa dell'azienda di credito subentrante verso quella cui si è sostituita per i crediti non risultanti dalla situazione di trapasso ».

Fra il 3° e il 4° comma è inserito il seguente:

« La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, di cui al primo comma, produce gli effetti della intimazione prevista dall'art. 1539 del Codice civile ».

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

All'art. 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, è aggiunto il seguente comma:

« Ad eguale tassa è soggetto il trapasso per cessione, rilievo od acquisto delle attività e delle passività di una azienda di credito in liquidazione da parte di altra azienda, quando esso avvenga con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente ».

Sono soppressi gli articoli 56 e 57.

L'art. 58 è sostituito dal seguente:

L'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come appresso:

Nel comma 4° alle parole: « Consiglio provinciale della economia corporativa » sono sostituite le seguenti: « Consiglio provinciale delle corporazioni ».

Nel comma 7°, alle parole: « per il periodo massimo di sei mesi » sono sostituite le seguenti: « per il periodo massimo di un anno ».

L'art. 59 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 59 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, di seguito al primo comma, sono aggiunte le parole: « I commissari, peraltro, qualora lo ritengano necessario ed in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono convocare le dette assemblee ».

Gli articoli 60, 61 e 62 sono soppressi.

L'art. 63 è sostituito dal seguente:

All'art. 63 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, 4° comma, le parole: « nè possono essere inscritte » sono sostituite dalle seguenti: « Durante lo stesso periodo non possono essere inscritte ».

L'art. 64 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 64 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, di seguito al comma 1°, sono aggiunte le parole seguenti: « In ogni caso l'Ispettorato curerà che della fine della gestione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Sono soppressi gli articoli 65 e 66.

L'art. 67 è sostituito dal seguente:

L'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Al 2° comma è sostituito il seguente:

« La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta, qualora ricorra alcuna delle condizioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, pure quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie, anche in seguito alla conclusione di un concordato. Pure i commissari straordinari ed i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione regolata dal presente capo, la quale può altresì essere disposta, anche di ufficio, in luogo della liquidazione secondo le norme ordinarie, allo scopo di rendere la liquidazione stessa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dal presente capo ».

Nel comma 5° alle parole: « nel comma terzo » sono sostituite le seguenti: « nei comma terzo e quarto ».

L'art. 68 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 68, comma 2°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, dopo i numeri « 710 e 711 » sono aggiunte le parole: « Codice di commercio ».

L'art. 69 è soppresso.

L'art. 70 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 70, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: « nè possono essere iscritte ipoteche » sono sostituite le seguenti: « Dalla data anzidetta non possono essere iscritte ipoteche ».

Gli articoli 71 e 72 sono soppressi.

L'art. 73 è sostituito dal seguente:

L'art. 73 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel comma 2°, alle parole: « I commissari hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione, allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali » sono sostituite le seguenti: « I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società ».

Ai comma 3° e 4° sono sostituiti i seguenti:

« Il piano di ripartizione è depositato, a cura dei commissari, nella sede legale dell'azienda e, nei cinque giorni successivi, è comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

« In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senza altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio, mediante lettera raccomandata ».

L'art. 74 è sostituito dal seguente:

L'art. 74 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modicato come segue:

Nel comma 1°, alle parole: « in ciascun uffizio » sono sostituite le parole: « nell'ufficio ».

Nel comma 3°, alle parole: « è pubblicato » sono sostituite le seguenti: « sono divenuti efficaci ».

Il comma 4°, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al comma 2°, numeri 1 e 2 dell'art. 707 del Codice di commercio, compiuti dal socio responsabile senza limitazione;

b) gli atti e i contratti commutativi, compiuti dal socio predetto, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio suindicato, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito ».

Gli articoli 75 e 76 sono soppressi.

L'art. 77 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 77, comma 6°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: « precedente articolo » sono sostituite le parole: « presente articolo ».

Gli articoli da 78 a 82 sono soppressi.

L'art. 83 è sostituito dal seguente:

L'art. 83 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel 2° comma, alle parole: « Enti e persone autorizzate allo esercizio del credito » sono sostituite le seguenti: « Enti e persone, anche autorizzati all'esercizio del credito ».

Di seguito al comma 3° sono aggiunte le parole seguenti: « Alla stessa tassa fissa di registro e ipotecaria sono soggetti gli atti di trapasso di beni, attività o passività che la azienda concordataria effettui a favore del garante in relazione agli obblighi da questo assunti ».

Gli articoli 84, 85 e 86 sono soppressi.

Dopo l'art. 86, titolo VII, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è inserito il seguente:

« Art. 86-*bis*. — Se un'azienda di credito si trovi in stato di liquidazione secondo le norme ordinarie, anche a seguito della conclusione di un concordato, e la relativa procedura non si svolga con regolarità ovvero con speditezza, il Capo del Governo può disporre sia la sostituzione dei liquidatori, sia quella dei membri degli organi di sorveglianza. Il decreto di sostituzione dei liquidatori è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando riguardi una società, si osserva il disposto dell'art. 58, comma 4°.

« Il decreto di sostituzione non importa mutamento della procedura di liquidazione alla quale l'azienda sia sottoposta.

« Le precedenti disposizioni non pregiudicano quanto è stabilito nell'art. 67, qualora ricorrano le condizioni ivi prevedute; esse si applicano anche alle Casse rurali ed artigiane e sostituiscono per queste ultime le norme contenute nell'art. 27 del testo unico approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 ».

Gli articoli 87, 88 e 89 sono soppressi.

L'art. 90 è sostituito dal seguente:

Nell'art. 90, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alle parole: « sentite le persone colpevoli », sono sostituite le seguenti: « sentite le persone cui venne contestata l'infrazione ».

Gli articoli da 91 a 98 sono soppressi.

L'art. 99 è sostituito dal seguente:

L'art. 99 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel comma 1° alle parole: « degli enti anzidetti » sono sostituite le parole: « delle associazioni stesse ».

Nel 3° comma, dopo le parole: « aziende di credito » sono aggiunte le seguenti: « per i propri servizi di cassa ».

Di seguito al medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: « La Giunta anzidetta, in casi di particolare rilevanza, può altresì autorizzare i Comuni ad affidare il servizio di cassa ai privati che gestiscono l'Esattoria dei Comuni stessi ».

Dopo il 3° comma sono aggiunti i seguenti:

« Quando un'azienda di credito sia titolare di una esattoria o di una ricevitoria provinciale delle imposte, il Comune o i Comuni interessati ovvero la Provincia, rispettivamente, possono valersi dell'azienda stessa per la costituzione di depositi in danaro o in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di banca.

« Le aziende di credito non possono rendersi aggiudicatarie o comunque assumere la gestione di esattoria, senza il preventivo nulla osta dell'Ispettorato. Il tasso di interesse per le anticipazioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, non può comunque essere inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera *b*), della presente legge ».

Gli articoli 100 e 101 sono soppressi.

L'art. 102 è sostituito dal seguente:

L'art. 102 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Di seguito al 1° comma sono aggiunte le parole: « il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido ».

Il comma 2° è sostituito dal seguente:

« La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale, nonchè alle Casse di risparmio aventi un patrimonio di almeno 50 milioni di lire ».

L'art. 103 è soppresso.

L'art. 104 è sostituito dal seguente:

L'art. 104 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è sostituito dal seguente:

« Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per l'esecuzione della presente legge, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

L'art. 105 è sostituito dal seguente:

L'art. 105 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, è modificato come segue:

Nel 1° comma, alle parole: « borse valori » sono sostituite le parole: « borse di commercio ».

Nel 3° comma alle parole: « Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni » sono sostituite le seguenti: « Con decreto Reale saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

E soppresso il primo comma dell'art. 106.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 637.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, recante norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, recante norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la ricostruzione industriale, con le seguenti modificazioni:

All'art. 7, comma 5°, le parole: « di un delegato del Sottosegretariato per gli scambi e le valute », sono sostituite dalle parole: « di un delegato del Ministero per gli scambi e le valute », e sono di seguito inserite le seguenti: « del direttore generale della Marina mercantile ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. 638.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1938-XVI, n. 89, che proroga il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, relativo al noleggio di navi mercantili, per esigenze straordinarie di Amministrazioni dello Stato, da parte del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1938-XVI, n. 89, che proroga il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, relativo al noleggio di navi mercantili per esigenze straordinarie di Amministrazioni dello Stato, da parte del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. **639.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di L. 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 122, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 8.000.000 per l'acquisto di un palazzo in Roma, via della Mercede, da adibire ad uffici postali telegrafici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. **640.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, relativo al riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 143, relativo al riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 maggio 1938-XVI, n. **641.**

Approvazione del contratto 1° febbraio 1938-XVI, relativo alla transazione di una vertenza fra lo Stato e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, ed alla costruzione del nuovo stabilimento penale agricolo di Porto Conti in comune di Alghero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il contratto stipulato presso il Provveditorato generale dello Stato in data 1° febbraio 1938-XVI, con il quale, mentre si transige una vertenza tra lo Stato e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, si provvede per la costruzione del nuovo stabilimento penale agricolo di Porto Conti in comune di Alghero;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di iniziare la costruzione del nuovo stabilimento, anche per accelerare la consegna all'Ente ferrarese di colonizzazione della colonia penale agricola di Castiadas;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato presso il Provveditorato generale dello Stato in data 1° febbraio 1938-XVI con il quale, a transazione di una vertenza tra lo Stato e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, il Ministero delle finanze rinunzia, in favore dell'Istituto, alle anticipazioni dell'importo di L. 62.400.000 fattegli con diversi provvedimenti di legge, e l'Istituto rinunzia alla rivendica della proprietà di vari beni ex ademprivili, ai relativi frutti, ed a qualsiasi altro diritto che possa vantare verso lo Stato in virtù della legge 2 agosto 1897, n. 382, e successive disposizioni riguardanti i beni ex ademprivili.

Con il medesimo contratto l'Istituto di credito agrario per la Sardegna assume impegni di carattere patrimoniale e finanziario in favore dell'Ente ferrarese di colonizzazione, il quale, a sua volta, assume l'onere di costruire il nuovo stabilimento penale agricolo di Porto Conti in comune di Alghero, e di darlo in godimento per 20 anni al Ministero di grazia e giustizia che, conseguentemente, lascerà a disposizione dell'Ente ferrarese, in virtù del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, la colonia penale agricola di Castiadas.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 642.
Norme sostitutive del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1994, riguardante la ricostituzione dell'Ufficio delle ipoteche di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, che approva il testo unico della legge sulle tasse ipotecarie;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di impartire norme sostitutive del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1994, la cui emanazione si rese indispensabile quando non si conosceva l'entità dei danni prodotti dall'incendio del 7 aprile 1937 verificatosi nella Conservatoria delle ipoteche di Catania, che risulta ormai quasi completamente ricostituita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le note che trovansi copiate sui registri di formalità della Conservatoria delle ipoteche di Catania e che corrispondono a quelle di trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti, distrutte dall'incendio del 7 aprile 1937, hanno valore di note originali.

Art. 2.

Le note che risultassero mancanti, anche sui registri di formalità, saranno dal conservatore delle ipoteche richieste agli interessati mediante invito da notificarsi nelle forme stabilite per gli atti di citazione, con un termine non inferiore ad un mese per la presentazione.

Art. 3.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il conservatore delle ipoteche, con speciale avviso da inserirsi due volte, con intervallo di almeno sette giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi giudiziari e nel quotidiano del comune di Catania « Il Popolo di Sicilia » e da affiggersi nei luoghi dove risiedono i Tribunali della provincia di Catania e la Corte di appello inviterà chiunque vi abbia interesse a presentare nel termine di tre mesi dal completamento di tali mezzi di pubblicità le note, o i documenti idonei alla ricostituzione delle formalità.
Trascorso inutilmente anche tale nuovo termine, il conservatore proporrà la decadenza delle formalità al tribunale competente per territorio, il quale, previa citazione degli interessati, da eseguirsi a cura del cancelliere, deciderà in Camera di consiglio.
Contro il provvedimento del tribunale, è ammesso reclamo alla Corte di appello, da depositarsi in cancelleria, nel termine di giorni 15 dalla data di detto provvedimento, se nessuno comparve in primo grado, od altrimenti dalla sua notificazione agli interessati comparsi.
La Corte deciderà seguendo il procedimento fissato nel secondo comma di questo articolo.

Art. 4.

Gli Istituti di credito fondiario, in armonia al disposto dell'art. 71 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, possono, in mancanza delle note ipotecarie, esibire gli estratti notarili dei loro registri, contenenti tutti gli estremi della formalità da ricostituire.

Art. 5.

I giudizi di espropriazione e di purgazione iniziati o da iniziarsi dopo l'incendio, per i quali il conservatore non sia in grado di potere rilasciare i certificati ipotecari che si richiedono per ottemperarsi alle disposizioni di cui all'art. 2043 del Codice civile e 661, 668 e 690 del Codice di procedura civile, restano sospesi per mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il conservatore delle ipoteche, nel rilasciare certificati relativi a nominativi compresi nei registri in corso di ricostituzione, farà menzione che essi certificati sono incompleti, per gli elementi che si riferiscono ai registri distrutti dall'incendio.

Art. 7.

I mandati e le copie da esibirsi, gli atti relativi ai provvedimenti da emettersi in Camera di consiglio ed ai giudizi, ed in genere tutti gli atti che occorreranno per la ricostituzione dell'ufficio, saranno esenti dalle tasse di bollo e registro, nonchè dalle tasse ipotecarie.
I diritti dei notai e di altri ufficiali pubblici saranno ridotti ad un quarto.

Art. 8.

Tutti gli atti relativi ai giudizi di esecuzione e di purgazione eventualmente compiuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono considerati validi ad ogni effetto.

Art. 9.

In virtù del presente decreto restano abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1994.

Art. 10.

È data facoltà al Governo del Re di emanare, con decreti Reali, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n 100, tutti i provvedimenti che saranno necessari per ricostituire l'Ufficio delle ipoteche di Catania, in eseguimento del presente decreto.
Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 397, *foglio* 175. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 643.

Disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XV, n. 1928, che eleva il Sottosegretariato predetto a Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i poteri e le facoltà attribuite al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute con provvedimenti legislativi emanati precedentemente alla pubblicazione del presente decreto sono trasferiti al Ministero per gli scambi e per le valute.

I provvedimenti ministeriali adottati in materia di competenza del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute, s'intendono emanati dal Ministro e dal Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 2.

Salva la competenza del Ministero degli affari esteri per i rapporti con l'estero, la disciplina delle importazioni e delle esportazioni, dei rapporti economici con l'estero, dei cambi, dei pagamenti ed in genere di ogni movimento o impegno di valuta e di capitale da e per l'estero, è di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute, dal quale in conseguenza vengono assunte dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le attribuzioni inerenti alle materie anzidette eventualmente esercitate da altre Amministrazioni.

Sono pertanto trasferite al Ministro per gli scambi e per le valute tutte le attribuzioni, comprese quelle relative alla irrogazione di sanzioni di polizia valutaria, e per infrazioni alle norme sul commercio dell'oro, devolute al Ministro per le finanze dai Regi decreti-legge 29 settembre 1931, n. 1207, 21 dicembre 1931, n. 1680, e 8 dicembre 1934, n. 1943, dal R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, art. 11, dal R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, dalla legge 9 gennaio 1936, n. 103, nella quale furono convertiti i Regi decreti-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, e 17 gennaio 1935, n. 1, e dal R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, art. 9, e successive modificazioni, nonchè da tutti i decreti Ministeriali emanati per l'applicazione degli indicati provvedimenti legislativi.

Passano pure alla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute le autorizzazioni, da consentire previo concerto col Ministero delle finanze, per le assunzioni e per le alienazioni di partecipazioni italiane all'estero di cui al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, ed al R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1835, e per le contrattazioni di prestiti all'estero di cui al R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1, ed all'articolo 6 del R. decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2375.

Per le operazioni finanziarie di cui agli articoli 532 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che siano da effettuare all'estero, il Ministero delle finanze dovrà richiedere il preventivo benestare del Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 3.

Rientrano nella competenza del Ministero per gli scambi e per le valute, che procederà d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, lo studio e l'iniziativa dei provvedimenti che non abbiano carattere esclusivamente fiscale relativi alla Tariffa doganale del Regno, alla temporanea importazione ed esportazione di merci, alla restituzione dei diritti pagati sulle materie prime impiegate nella fabbricazione di prodotti da esportare, ai divieti economici di importazione ed esportazione.

Resta nella competenza del Ministero delle finanze l'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le Amministrazioni e gli uffici statali, gli istituti, gli enti di diritto pubblico ed in genere tutte le aziende aventi finalità di interesse generale o di categoria, qualunque sia la loro forma giuridica e l'amministrazione pubblica da cui dipendono, in quanto abbiano anche direttamente ad effettuare scambi con l'estero o ad esercitare attività che importino comunque impegni o movimenti di valuta e di capitali da e per l'estero, debbono attenersi nell'esercizio delle attività suindicate alle direttive del Ministero per gli scambi e per le valute.

Le richieste alla Direzione generale del tesoro (Portafoglio) ai sensi dell'art. 538 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, oltre che contenere le indicazioni di cui all'articolo stesso, debbono riportare gli estremi del preventivo benestare del Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 5.

I provvedimenti che abbiano comunque attinenza con i rapporti economici con l'estero, con la materia dei cambi e dei pagamenti e in genere con movimenti di valute e di capitali da e per l'estero e non rientrino fra quelli considerati nei precedenti articoli, non potranno essere adottati dalle altre Amministrazioni se non di concerto col Ministero per gli scambi e per le valute.

Sono in ogni caso eccettuati i provvedimenti che abbiano carattere fiscale i quali restano di competenza del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Il Ministero per gli scambi e per le valute ha facoltà di nominare, previo concerto con le Amministrazioni interessate, propri rappresentanti in seno ai Consigli, ai Comitati, ed alle Commissioni che trattino questioni comunque attinenti alla materia di competenza del Ministero stesso.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione che contrasti comunque con quelle del presente decreto o con esso incompatibile.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 maggio 1938-XVI, n. 644.

Disposizioni transitorie per le promozioni per esami di merito distinto a primo procuratore nell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le promozioni ai posti di primo procuratore (grado 9°) del ruolo del personale provinciale di gruppo *B* delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari, disponibili alla data del presente decreto, saranno conferite in primo luogo ai procuratori dello stesso ruolo che abbiano ottenuta la idoneità in precedenti concorsi per merito distinto in base alle rispettive graduatorie di merito, e per un terzo dei residuali posti disponibili, in base a concorso per esami di merito distinto fra gli impiegati dei gradi 10° e 11° del ruolo medesimo, i quali alla data del decreto che indice tale concorso abbiano sei anni di effettivo servizio computato a norma delle vigenti disposizioni.

Per i procuratori provvisti di laurea il termine di cui sopra è ridotto a quattro anni.

I vincitori del concorso suindicato conseguiranno la promozione solo al compimento della anzianità di sei o otto anni, a seconda che siano o non provvisti di laurea, e coloro che non vincano il concorso ma vi riportino i punti richiesti per superare l'esame di idoneità saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo somma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità richiesta per parteciparvi.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni al grado 9° dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria dell'esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il termine necessario.

I posti di cui sopra che non possano essere conferiti in base al suindicato concorso saranno assegnati con l'osservanza delle disposizioni normali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 174. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 645.

Dichiarazione formale dei fini di n. 9 Confraternite in provincia di Napoli.

N. 645. R. decreto 14 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 9 Confraternite in provincia di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 646.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria delle Grazie a Catena a S. Lucia a Mare, con sede in Napoli.

N. 646. R. decreto 14 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Maria delle Grazie a Catena a S. Lucia a Mare, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 647.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Venerabile Congregazione di S. Maria dell'Umiltà dei Cento Sacerdoti ed altrettanti benefattori, in Napoli.

N. 647. R. decreto 14 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Venerabile Congregazione di S. Maria dell'Umiltà dei Cento Sacerdoti ed altrettanti benefattori, con sede in Napoli.

Visto *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 maggio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società cooperativa « Il Progresso Agricolo », con sede in Alia (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia,

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla società cooperativa « Il Progresso Agricolo », società anonima cooperativa con sede in Alia (Palermo) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Il Progresso Agricolo », società anonima cooperativa con sede in Alia (Palermo) e l'azienda stessa è

posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1914)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 maggio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa di Fico (Trapani).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Fico (Trapani) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Fico (Trapani) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706 ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1916)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 maggio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Lanusei (Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Lanusei (Nuoro) e di sottoporre la stessa alla procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Lanusei (Nuoro) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1918)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 maggio 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Piteccio (Pistoia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Piteccio (Pistoia) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Piteccio (Pistoia) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1920)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 maggio 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige (Padova).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige (Padova) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige (Padova) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1922)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra ex combattenti, con sede in Torremaggiore, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo svolta alcuna attività, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1935)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Il Progresso Agricolo », con sede in Alia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » società anonima cooperativa, con sede in Alia (Palermo) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141;

Dispone:

Il dott. Edoardo Battaglia di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Il Progresso Agricolo », società anonima cooperativa con sede in Alia (Palermo) ed i signori Vincenzo Cardinale fu Lucio, Pietro Drago fu Vincenzo e Filippo Battaglia fu Rosolino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1915)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di Fico (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Fico (Trapani) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Salvatore Perrera è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Fico (Trapani) ed i signori avvocato Pietro Rizzo, avv. Calcedonio Scio e dott. Giuseppe Ancona sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1917)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Lanusei (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla

Cassa rurale ed artigiana di Lanusei (Nuoro) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Basilio Narduccio Usai è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Lanusei (Nuoro), ed i signori rag. Attilio Lotto, dott. Giuseppe Muntoni e rag. Dario Corona, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1919)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Piteccio (Pistoia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Piteccio (Pistoia);

Dispone:

Il cav. Francesco Calcagno fu Biagio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Piteccio (Pistoia) ed i signori avv. Giorgio Cappugi di Alberto, rag. Pietro Landini fu Raffaello e Giuseppe Clabatti fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1921)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige (Padova);

Dispone:

Il sig. Pietro Meneghetti fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige (Padova) ed i sigg. Vittorio Vergnano di Enrico, cav. uff. Nicolò Andolfatto fu Bettino e rag. Antonio Rezzan di Enrico, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1923)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a due posti di ispettore capo (grado 7°, gruppo A) nel ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, contenente i nuovi ruoli organici del Ministero;

Visto il regolamento per il personale, approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Ritenuto che nell'art. 29 del citato regolamento, 2° capoverso aggiunto, è previsto che si possa procedere mediante pubblico concorso, per titoli, al conferimento dei due posti di ispettore capo del ruolo amministrativo (grado 7°, gruppo *A*), a termini dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Vista la nota 9 febbraio 1938-XVI, n. 3537-1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza il pubblico concorso per il conferimento dei suddetti posti di ispettore capo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di ispettore capo nel ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (grado 7°, gruppo *A*).

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o le altre lauree indicate nell'art. 11 del regolamento per il personale approvato con R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con l'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1937, n. 1354.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero, Ufficio centrale degli affari generali e del personale, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non più tardi di 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione: il cognome, il nome, la paternità e l'indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia compiuto il 18° anno di età o abbia superato il 30° alla data del presente decreto.

Detto limite massimo è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati

imbarcati su navi mercantili, nonchè per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e a 39 anni per gli invalidi di guerra; per gli invalidi per la causa nazionale; per gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O. e per i decorati al valor militare.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo dell'età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età suindicati sono elevati di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Tali limiti sono ancora elevati di due anni o di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni di età.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio, che al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge n. 100) abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontamento dal servizio per obblighi militari;

b) diploma originale di laurea o copia di esso, autenticata da notaio;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha la residenza da almeno un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà tuttavia sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare o copia dello stato di servizio militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Inoltre, gli ex combattenti nella guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle colonie dell'A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzata dal prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha la propria residenza. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

i) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario) se trattasi di capoluogo di provincia del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o in sua vece del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso. Dovrà inoltre attestare che l'iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il certificato dovrà comprovare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, della Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, il certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

l) tutti i titoli scientifici e di carriera e le pubblicazioni o le relazioni che il concorrente credesse di presentare a dimostrazione della propria competenza particolare nonchè quelli atti ad illustrare eventuali titoli di benemerenze militari o politiche, diversi da quelli espressamente previsti nei paragrafi precedenti.

Art. 4.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità. Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P.N.F., del P.F.S. e dei Fasci all'estero, nonchè quelli rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) ed *f*); sono tenuti, però, a presentare copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, nonchè un certificato dal quale risulti la natura del servizio prestato.

Art. 5.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a*) del precedente art. 3, in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 6.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale insindacabile e senza motivazione.

Art. 7.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato saranno assunti in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 luglio 1925, n. 1172, e potranno ottenere la nomina in ruolo dopo il periodo di prova se ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ad ognuno un assegno mensile di L. 1583,33 lorde, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 9.

Nella valutazione dei titoli costituirà titolo maggiore lo aver esercitato funzioni direttive o anche ispettive in servizi e uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso enti e istituti operanti nell'ambito della competenza dello stesso Ministero.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due professori universitari;

c) da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) da un funzionario di grado non inferiore al 6° avente i requisiti di cui all'art. 27 del regolamento 23 ottobre 1930, n. 1885.

I nominativi dei componenti la commissione saranno precisati con successivo decreto.

Art. 11.

Il Ministro, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1956)

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a n. 10 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 6 maggio, al reg. n. 6, foglio 10, con il quale veniva bandito il concorso per esame e per titoli per il conferimento di n. 10 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso i Regi istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia e presso i Regi osservatori per le malattie delle piante;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine, prescritto dall'art. 2 del precitato bando di concorso, per la presentazione delle domande documentate da parte dei concorrenti;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica di quanto stabilito all'art. 2 del decreto Ministeriale 22 aprile 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 6 maggio 1938-XVI, reg. n. 6, Min. agr. e for., foglio n. 10, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1938-XVI, n. 116, col quale fu aperto il concorso, per esame e per titoli, per il conferimento di n. 10 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche, il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso stesso è prorogato al 10 giugno 1938-XVI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1964)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte relative ai concorsi a 40 posti del grado 10° del ruolo ingegneri specializzati, a 45 posti del grado 11° del ruolo personale direttivo ed a 643 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine ed istituzione di una sede di esami in Asmara.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali del 28 gennaio 1938-XVI, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio detto anno, relativi ai concorsi per 40 posti del grado iniziale (10°) del ruolo ingegneri specializzati e per 643 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine;

Visto il decreto Ministeriale del 3 marzo XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo detto anno, relativo al concorso per 45 posti del grado iniziale (11°) del ruolo del personale direttivo di 1ª categoria;

Riconosciuta l'opportunità di istituire nella Colonia dell'A.O.I. una sede di esame per i candidati ivi residenti:

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte relative ai concorsi predetti saranno tenute:

a) nei giorni 17, 18 e 19 giugno 1938-XVI in Roma (palazzo degli Esami, via Girolamo Induno) per il concorso a 40 posti di ingegnere specializzato (grado 10°);

b) nei giorni 20 e 21 giugno 1938-XVI per il concorso a 643 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nelle sedi di esame indicate nel relativo bando;

c) nei giorni 25, 26 e 27 giugno 1938-XVI in Roma (palazzo degli Esami, via Girolamo Induno) per il concorso a 45 posti del personale direttivo (grado 11°).

Art. 2.

Per le prove scritte dei concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, è istituita una sede di esame in Asmara per i candidati residenti nella Colonia dell' A.O.I.

Roma, addì 21 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(1962)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 10 posti di alunno d'ordine.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto presidenziale 13 dicembre 1934-XIII, che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera d'ordine della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo *C*).

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 25°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionario fiumano o che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero che in servizio militare non isolato all'e-

stero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, hanno partecipato a relative operazioni militari, ed è portato ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, nonchè per i decorati al valor militare ed i promossi per il merito di guerra.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di 4 anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni: a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; cumulando tra di loro le due elevazioni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per il personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, non costituendo in ogni caso interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6 e rivolta al presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretario generale della Corte stessa entro i 45 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

c) certificato del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data della iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risieda l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno, sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza nel caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alle circolari numero 588 *G. M.* del 1922 e n. 957 del *G. M.* del 1936 ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

I cittadini residenti nel Regno che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *e*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *e*), relativi ai cittadini residenti all'estero, ad italiani non regnicoli ed a cittadini sammarinesi che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N. dovranno presentare copia dello stato di servizio militare.

Coloro che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali e che prendano parte al concorso beneficiando del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio del personale attestante la durata e la qualità del servizio di straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario;

i) diploma, in originale o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente. Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali, durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole).

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda salvo quanto disposto all'art. 2 per il requisito dell'età.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati o di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*) ed ai commi 6, 7 e 8 della lettera *h*), dell'articolo precedente, non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Il certificato di cui all'ultimo comma della lettera *h*) dell'articolo precedente dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nella affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *h*) e *i*) dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale da cui risulti anche lo stato di famiglia. Gli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali, durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *i*), copia dello stato di servizio militare.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono produrre, in luogo dei certificati indicati alle lettere *b*), *c*), e *d*), una attestazione dell'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti la suddetta loro qualità.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso per alunno d'ordine in prova presso la Corte dei conti.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi e consterà, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte e di una prova orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un primo referendario e di un referendario della Corte stessa, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, alle relative operazioni militari, degli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV; nonchè dei diritti preferenziali previsti dagli articoli 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 e 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di 10 giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova con l'assegno lordo mensile di L. 436,23 comprensive degli aumenti stabiliti con i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio in Roma o, in quanto necessario, presso gli uffici della Corte nell'Africa Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI

Il Presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA D'ESAME.

Prove scritte:

1. Componimento d'italiano.
2. Risoluzione di un problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le due prove serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prove orali:

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
3. Ordinamento della Corte dei conti
4. Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.
5. Prova di dattilografia.

Il Presidente: GASPERINI.

(1963)

REGIA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

(*Omissis*).

Decreta:

Il precedente decreto del 23 novembre 1937, n. 26617, è modificato come segue:

Sono dichiarate vincitrici dei posti di levatrici condotte per i Comuni a fianco segnati le sottoelencate:

1° Recupero Antonina per il comune di Sciacca;
2° Puleo Calogera per il comune di Naro;
3° Farruggio Caterina per il comune di Ravanusa.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a termine di legge.

Agrigento, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(1848)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.